

Dopo l'articolo 6, aggiungere, il seguente:

ART. 6-bis. — 1. L'articolo 1, comma 8, della legge 10 marzo 2000, n. 62, va interpretato nel senso che la disciplina fiscale prevista per le ONLUS dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, è applicabile ai soggetti senza fine di lucro che gestiscono scuole paritarie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 460 del 1997 compatibili con lo *status* di scuola paritaria, tra i quali non rientra quello di cui al comma 1 lettera *b*), come precisato dai successivi commi 2 e 3.

6. 02. (ex 22. 81). Lupi, Palmieri, Paroli, Saglia.

(A.C. 3200-bis — Sezione 4)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 7.

(Concordato per gli anni pregressi).

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica avviene mediante accettazione degli importi proposti, per ciascuna annualità, dalla Agenzia delle entrate sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a

10.000.000 di euro e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, ed ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al primo periodo, dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. La definizione automatica di cui al comma 1 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione;

b) che hanno dichiarato, ricavi o compensi di importo superiore a 10.000.000 di euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive;

d) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato avviso di accertamento, ovvero l'invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

e) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'Agenzia delle entrate, è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero è stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

3. In caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,

relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 30 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale.

4. La definizione automatica si perfeziona con il pagamento entro il 30 giugno 2003 delle maggiori imposte indicate nella proposta inviata dall'Agenzia delle entrate. Gli importi proposti a titolo di maggior ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le persone fisiche e a 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 1.000 euro ed a 3.000 euro per l'annualità per la quale la dichiarazione è presentata entro il 31 dicembre 1998. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1° luglio 2003. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. I

soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica con il pagamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto della proposta inviata dalla Agenzia delle entrate.

5. Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o manchevoli tali da aver determinato l'Agenzia delle entrate a non effettuarla per una o più annualità, ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione, può chiedere la formulazione o la riformulazione della proposta da parte dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate indicato nella stessa, anche mediante autocertificazione della dichiarazione presentata. Qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente entro il 31 maggio 2003, lo stesso può chiedere all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tal caso l'ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa, sempreché non ricorrano condizioni ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.

6. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38 e 39 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché le disposizioni circa le presunzioni di cessioni e di acquisto, recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso.

7. I contribuenti che effettuano la definizione automatica non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto della definizione, con la sola esclusione dei registri IVA.

8. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 11.

9. La definizione automatica, limitata-mente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* ed all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del calcolo delle maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al comma 1. La definizione automatica prevista dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui

redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

10. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

11. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

12. L'intervenuta definizione da parte delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini di cui all'articolo 43 del predetto decreto n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni.

13. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvate le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al medesimo comma.

14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definiti le modalità tecniche per l'invio delle propo-

ste ai contribuenti anche mediante sistemi telematici, l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle accettazioni da parte dei contribuenti e le modalità di pagamento, da effettuare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Concordato per gli anni pregressi).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- **7. 1.** (ex 7. 8.) Russo Spena, Giordano.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Verdi-L'Ulivo nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10.

- **7. 2.** (ex 7. 32.) Zanella, Pecoraro Scania, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 10.000.000 di euro con le seguenti: 1.000.000 di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- 7. 3.** (ex 7. 9.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) che non abbiano già goduto di precedenti condoni o concordati fiscali.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- 7. 4.** (ex 7. 10.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003.

Seguono compensazioni del gruppo UDC (CCD-CDU).

- **7. 22.** (ex 7. 22.) D'Agrò, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

- **7. 25.** (ex 7. 25.) Alberto Giorgetti, La Russa, Mazzocchi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

- **7. 5.** (ex 7. 28.) Benvenuto, Tolotti, Pistone, Paola Mariani.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: inferiori a 3.000 euro fino a: 3.000 euro per l'annualità con le seguenti: inferiori a 6.000 euro per le persone fisiche e a 18.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 3.000 euro ed a 6.000 euro per l'annualità.

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: 300 euro con le seguenti: 1.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- 7. 6.** (ex 7. 11.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: inferiori a 3.000 euro *fino a:* 3.000 euro per l'annualità *con le seguenti:* inferiori a 4.000 euro per le persone fisiche e a 10.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 1.500 euro ed a 4.000 euro per l'annualità.

Conseguentemente:

al quarto periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 30 per cento.

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori entrate sono destinate per 300 milioni di euro ad aumentare per l'anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell'interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati; 888 milioni di euro sono finalizzati ad aumentare, per l'anno 2003, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni; la parte residua delle risorse che rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- *7. 7. (ex * 7. 30.) Milana, Stradiotto, Lusetti, Molinari, Fioroni, Ruggieri, Lettieri, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: inferiori a 3.000 euro *fino a:* 3.000 euro per l'annualità *con le seguenti:* inferiori a 4.000 euro per le persone fisiche e a 10.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 1.500 euro ed a 4.000 euro per l'annualità.

Conseguentemente:

al quarto periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 30 per cento.

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori entrate sono destinate per 300 milioni di euro ad aumentare per l'anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell'Interno ai fini del rimborso IVA agli Enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, 888 milioni di euro sono finalizzati ad aumentare, per l'anno 2003,

il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai Comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- *7. 8. (ex * 7. 31.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: inferiori a 3.000 euro *fino a:* 3.000 euro per l'annualità *con le seguenti:* inferiori a 4.000 euro per le persone fisiche e a 10.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 1.500 euro ed a 4.000 euro per l'annualità.

Conseguentemente:

al quarto periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 30 per cento.

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori entrate sono destinate per 300 milioni di euro ad aumentare per l'anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell'interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, 888 milioni di euro sono finalizzati ad aumentare, per l'anno 2003, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

- 7. 9. (ex 7. 36.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 3.000 euro per le persone fisiche e 9.000 euro *con le seguenti:* 5.000 euro per le persone fisiche e 12.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

- 7. 10. (ex 7. 33.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, al quinto periodo, sostituire le parole da: due rate fino a: 30 giugno 2005 con le seguenti: tre rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004, il 30 giugno 2005 ed entro il 30 giugno 2006.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

7. 11. (ex * 7. 14 e ex *7. 13.) Gambini, Benvenuto, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia, Tolotti, Pistone, Paola Mariani.

Al comma 4, sopprimere il sesto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

7. 12. (ex 7. 16.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti.

Al comma 4, sesto periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 33 per cento.

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: 300 euro per ciascuna annualità oggetto della proposta inviata dalla Agenzia delle entrate con le seguenti: 10 euro a titolo di oneri amministrativi.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

7. 13. (ex 7. 35.) Nicola Rossi, Benvenuto, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Antonio Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: 300 euro con le seguenti: 500 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ **7. 14.** (ex 7. 17.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: 300 euro con le seguenti: 500 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Verdi-L'Ulivo

◦ **7. 15.** (ex 7. 34.) Pecoraro Scanio, Zannella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: 300 euro, con le seguenti: 200 euro per le persone fisiche, 300 euro per i soggetti indicati nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 400 euro per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Seguono compensazioni del gruppo UDC (CCD-CDU).

◦ ◦ **7. 23.** (ex 7. 21.) D'Agrò, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: 300 euro, con le seguenti: 200 euro per le persone fisiche, 300 euro per i soggetti indicati nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 400 euro per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Seguono compensazioni gruppo Alleanza Nazionale.

◦ ◦ **7. 24.** (ex 7. 24.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

7. 16. (ex 7. 12.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: inquirente aggiungere le seguenti: , tranne l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza nell'esercizio dei compiti di polizia tributaria.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

7. 17. (ex 7. 18.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

7. 18. (ex 7. 15.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. La definizione ai fini del calcolo dei contributi previdenziali rileva per l'intero reddito.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

7. 19. (ex 7. 20.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Al comma 14, sopprimere le parole: , esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

◦ 7. 29. (ex 7. 26) Alberto Giorgetti, Mazocchi.

Al comma 14, sopprimere le parole: , esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania da 1 a 9

◦ 7. 30. (ex 7. 23) Martinelli, Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 14, sopprimere le parole: , esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ 7. 31. (ex 7. 27) Benvenuto, Tolotti, Pistone, Paola Mariani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15. Per l'imposta regionale sulle attività produttive e le addizionali IRPEF si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo ove non diversamente stabilito dalle singole leggi regionali.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

7. 20. (ex 7. 29.) Michele Ventura, Montecchi, Marone, Leoni, Amici, Bielli, Sabattini, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

15. I comuni e le province possono stabilire, con delibera della rispettiva giunta, che le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, per la definizione automatica degli importi dovuti, alla data del 30 settembre 2002, relativamente ai tributi ed altre entrate ad essi spettanti.

16. La definizione automatica avviene mediante determinazione, previo accordo con l'ente impositore, dei tributi ovvero dei maggiori tributi dovuti.

17. In deroga a quanto previsto al comma 2, la definizione può essere effet-

tuata anche nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di variazione.

18. La definizione si perfeziona con il pagamento di una somma non inferiore all'80 per cento del tributo o del maggiore tributo dovuto, senza applicazione di sanzioni o di interessi.

19. Le somme dovute ai fini della chiusura delle liti devono in ogni caso essere versate entro il 31 dicembre 2003.

7. 27. (ex 9. 48., già 7. 3) Liotta.

(A.C. 3200-bis – Sezione 5)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 8.

*(Adeguamento delle esistenze iniziali
del magazzino).*

1. I soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano la definizione automatica di cui all'articolo 7, comma 1, relativa a tutte le annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2002, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

3. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2002 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato

per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera *a)* ed il valore eliminato.

4. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare al valore iscritto.

5. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute entro il 31 ottobre 2003. Qualora le imposte dovute non superino l'importo di 5.000 euro il versamento può essere effettuato in due rate annuali di pari importo. Per importi superiori a 5.000 euro il versamento può essere effettuato in cinque rate annuali di pari importo. Il versamento delle rate va effettuato entro il 31 ottobre di ciascun anno. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Il pagamento è effettuato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle

sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

6. L'adeguamento di cui al comma 1 non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 3 e 4 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 1 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 1. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Per l'anno 2001, nei confronti dei soggetti che procedono all'adeguamento di cui al comma 1, è inibito l'esercizio dei poteri di controllo e accertamento relativamente alle rimanenze finali del magazzino.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

8. 1. (ex 8. 1.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

8. 4. (ex 8. 4.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

8. 2. (ex 8. 2.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: né rileva ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

8. 3. (ex 8. 3.) Alberto Giorgetti, La Russa, Leo.

(A.C. 3200-bis – Sezione 6)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 9.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti).

1. Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali, pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, e quelle che possono insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite a domanda del ricorrente, con il pagamento della somma:

a) di euro 150 se il valore della lite è di importo fino a euro 2.000;

b) pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 e del comma 5 sono versate entro il 28 febbraio 2003 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Dalla stessa data sono calcolati gli interessi al saggio legale dovuti sull'importo delle rate successive, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per lite pendente si intende quella per la quale non è intervenuto, alla data del 29 settembre 2002, il deposito della sentenza nella segreteria della commissione tributaria; la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio;

c) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata o della maggiore imposta accertata, ovvero, in caso di ricorso, dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e

dai tributi in esso indicati; se l'atto impugnato si riferisce anche all'imposta sull'incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente; se la lite è pendente dopo che è intervenuta pronuncia di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato nei limiti in cui è stato contestato con il ricorso. In mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.

4. Il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.

5. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il 28 febbraio 2003, un separato versamento ed è presentata, entro il 15 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia il cui ufficio è parte nel giudizio.

6. Restano comunque dovute a titolo definitivo le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge dopo la notifica dell'atto impugnabile ed in pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non già pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalità e nei termini specificati al comma 2. Le somme iscritte a ruolo e già notificate alla data del versamento di cui al comma 2 sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

7. Le liti di cui al comma 1 sono sospese fino al 30 giugno 2003; tuttavia, qualora sia stata già fissata la trattazione della controversia nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

L'ufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 un elenco delle liti per le quali è stata presentata istanza di definizione alle commissioni tributarie presso cui le stesse pendono; tali giudizi sono sospesi fino al 30 giugno 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione dell'ufficio attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione entro il 30 giugno 2005.

8. Le liti di cui al presente articolo non possono formare oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento della somma di cui allo stesso comma ed al comma 5 è effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

10. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

9. 1. (ex 9. 13.) Russo Spena, Giordano, Grandi.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: di valore non superiore a 20.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: e fino a euro 20.000.

9. 2. (ex 9. 1.) Zorzato, Blasi, Verro, Crosetto, Patria, Gioacchino Alfano, Lezza, Verdini, Gastaldi, Amato, Alfredo Vito, Lorusso, Ricciotti, Dell'Anna, Paletti, Tarantino, Lupi, Scherini, Testoni, Antonio Russo, Bertucci, Lainati, Vitali, Arnoldi, Marras, Mauro.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: di valore non superiore a 20.000 euro.

9. 3. (ex 9. 18.) Marras, Vitali, Arnoldi, Crosetto, Osvaldo Napoli, Mauro.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali.

◦ ***9. 4.** (ex *9. 10.) Di Teodoro.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali.

◦ ***9. 5.** (ex *9. 29.) D'Agrò, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali.

◦ ***9. 42.** (ex *9. 10.) Paola Mariani.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

◦ **9. 6.** (ex *9. 40.) Alberto Giorgetti, La Russa, Mazzocchi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dinanzi alle commissioni tributarie *aggiungere le seguenti:* o sezioni della Corte di cassazione.

9. 7. (ex 9. 24.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: medesima data *con le seguenti:* data di entrata in vigore della presente legge.

○ *9. 8. (ex *9. 2., *9. 9. e *9. 43.) Patria, Savo, Tarantino, Di Teodoro, Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Verro.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: medesima data *con le seguenti:* data di entrata in vigore della presente legge.

○ *9. 9. (ex *9. 16. e *9. 19.) Benvenuto, Tolotti, Pistone, Cazzaro, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia, Paola Mariani.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: medesima data *con le seguenti:* data di entrata in vigore della presente legge.

○ *9. 10. (ex *9. 30) D'Agrò, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: medesima data *con le seguenti:* data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

○ 9. 11. (ex *9. 41.) Alberto Giorgetti, La Russa, Mazzocchi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: notificato atto di imposizione *aggiungere le seguenti:* e gli inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

○ ○ **9. 12. (ex *9. 11.) Di Teodoro.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: notificato atto di imposizione *aggiungere le seguenti:* e gli inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

○ ○ **9. 13. (ex *9. 20.) Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggeri, Ruggia, Paola Mariani.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: notificato atto di imposizione *aggiungere le seguenti:* e gli inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

○ ○ **9. 14. (ex *9. 28) D'Agrò, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: notificato atto di imposizione *aggiungere le seguenti:* e gli inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

○ ○ 9. 15. (ex *9. 42.) Alberto Giorgetti, La Russa, Mazzocchi.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) di euro 100 se il valore della lite è di importo fino a euro 1.000;

b) di euro 200 se il valore della lite è di importo superiore a euro 1.000 e fino a euro 2.000;

c) pari al venti per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

9. 20. (ex 9. 47. nuova formulazione) Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 500.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venticinque per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

9. 21. (ex 9. 14.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 300.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: ventisette per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

9. 22. (ex 9. 21) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pinotti, Pisa, Zanotti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 250.

9. 23. (ex 9. 45.) Zanella, Pecoraro Scania, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo

9. 24. (ex 9. 46.) Zanella, Pecoraro Scania, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole euro 20.000 con le seguenti: euro 5.000.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

c) pari al quindici per cento del valore della lite se questo è di euro 5000 e fino a euro 10.000;

d) pari al venti per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a euro 10.000 e fino a euro 20.000.

all'articolo 21, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso, per l'anno 2003, un contributo straordinario, aggiuntivo al Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, pari a 5.000 euro, per un importo complessivo di 25 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di interventi miranti all'ottenimento di risparmi energetici.

9. 25. (ex 9. 49.) Pistone.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole euro 20.000 con le seguenti: euro 5.000.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

c) pari al quindici per cento del valore della lite se questo è di euro 5000 e fino a euro 10.000;

d) pari al venti per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a euro 10.000 e fino a euro 20.000.

all'articolo 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Per l'anno 2003, in aggiunta al Fondo rotativo per la progettualità di cui alla lettera a) del comma 1, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è istituito, presso la Cassa depositi e prestiti, un fondo aggiuntivo, la cui dotazione è stabilita in 25 milioni di euro, per il finanziamento della sola progetta-

zione preliminare di interventi di miglioramento e recupero di opere infrastrutturali a rete esistenti.

9. 26. (ex 35. 22.) Pistone.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole euro 20.000 con le seguenti: euro 5.000.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

c) pari al quindici per cento del valore della lite se questo è di euro 5.000 e fino a euro 10.000;

d) pari al venti per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a euro 10.000 e fino a euro 20.000.

dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis. — 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la promozione e la ricerca del cinema, del teatro, della musica, della danza e degli enti lirici, ivi compresi quelli trasformati in fondazioni, le risorse del Fondo unico per lo spettacolo sono incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

9. 27. (ex 9. 017.) Pistone, Marco Rizzo.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

9. 28. (ex 9. 36. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, La Russa, Saia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole da: 28 febbraio 2003 fino a: 15 marzo con le seguenti: 30 settembre 2003, un separato versamento ed è presentata, entro il 15 ottobre.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

◦ **9. 29.** (ex *9. 27) D'Agrò, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole da: 28 febbraio 2003 fino a: 15 marzo con le seguenti: 30 settembre 2003, un separato versamento ed è presentata, entro il 15 ottobre.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

◦ **9. 30.** (*9. 38.) Alberto Giorgetti, La Russa, Mazzocchi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , esclusa in ogni caso fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 10.000;

2004: — 10.000;

2005: — 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

◦ ◦ **9. 31.** (ex 9. 15.) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , esclusa in ogni caso fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

- ○ **9. 32.** (ex 9. 35.) Martinelli, Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , esclusa in ogni caso fino alla fine del periodo.

Segue compensazione Gruppo AN.

- ○ **9. 33.** (ex 9. 37.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 9. 34.** (ex 9. 23.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pinotti, Pisa, Zanotti.

Al comma 9, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

- ***9. 35.** (ex *9. 5. e *9. 8.) Patria, Savo, Tarantino, Di Teodoro.

Al comma 9, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

- ***9. 36.** (ex *9. 22.) Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Ruggeri, Rugghia, Paola Mariani.

Al comma 9, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

- ***9. 37.** (ex *9. 26) D'Agrò, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Al comma 9, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- **9. 38.** (ex *9. 39.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

11. I comuni e le province possono stabilire, con delibera della Giunta, che le disposizioni del presente articolo si applichino, in quanto compatibili, per la chiusura delle liti fiscali pendenti alla data del 30 settembre 2002, con riferimento ai tributi e altre entrate ad essi spettanti.

12. Ai fini di cui al comma 11, la definizione può avvenire a domanda del ricorrente con il pagamento di una somma non inferiore all'80 per cento del tributo o del maggiore tributo dovuto, senza applicazione di sanzioni o di interessi.

13. Le somme dovute ai fini della chiusura delle liti devono in ogni caso essere versate entro il 31 dicembre 2003.

- 9. 39.** (ex 9. 6.) Liotta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11. Possono essere definite con le modalità di cui al presente articolo, con una maggiorazione del 5 per cento sulle somme dovute ai sensi del comma 1 e del comma 5, tutti i debiti di imposta portati da titoli esecutivi non ancora eseguiti ovvero la cui esecuzione risulta in corso. La domanda di definizione e la contestuale dichiarazione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo sospende il debito tributario fino alla emissione del provvedimento di sgravio che sarà eseguito

dal competente ufficio dell'Agenzia fiscale. Il provvedimento di sgravio, recante l'attestazione della regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto, deve essere emesso entro il 30 giugno 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

9. 40. (ex 9. 25.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, D'Alia, Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11. Le definizioni delle liti fiscali pendenti possono essere effettuate in ogni stato e grado del procedimento ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, senza limiti per l'ammontare dei tributi o delle sanzioni controverse. Per tributo o sanzione dovuta si intende la parte azionata di giudizio o risultante dalle sentenze delle commissioni tributarie.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

9. 41. (ex 9. 44.) Burtone, Enzo Bianco, Piscitello, Cusumano, Cardinale.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, concernenti la definizione agevolata di violazioni edilizie minori). — 1. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono aggiunti i seguenti:

« 14-bis. Al fine di coordinare il regime sanzionatorio delle violazioni edilizie minori con la disciplina dell'attività edilizia di cui al comma 6, possono, su loro richiesta, ottenere la concessione o autorizzazione in sanatoria i proprietari di opere eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire, prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

14-ter. Le opere ammesse alla sanatoria di cui al comma 14-bis devono essere state ultimate tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2001 e devono rientrare in una della seguenti categorie:

a) sopralzi, addizioni, ampliamenti realizzati senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici — ove esecutivi — vigenti alla data del 31 dicembre 2002 e comunque che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi;

b) opere che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito;

c) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso;

e) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c) della legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

14-quater. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 14-bis le nuove edificazioni, ogni altra opera non conforme agli strumenti urbanistici, ove adottati, vigenti alla data del 31 dicembre 2002, gli interventi ultimati entro il 31 dicembre 1993.